



REGOLAMENTO DEL SINDACATO FEDER SBV

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI TERRITORIALI

**(approvato al Consiglio Nazionale tenutosi a Roma il
14/11/2023 presso la Sede ENPAM)**

Il Regolamento costituisce il mezzo finalizzato a governare le funzioni della vita associativa. Fissa poteri e procedure degli Organi integrando quanto lo Statuto, pur di per sé ampiamente esaustivo, non indica compiutamente. Il presente Regolamento è allegato allo Statuto Di FEDER SBV.

ARTICOLO 1 Elenchi ed ammissioni dei Soci

I professionisti medici ed odontoiatri e le strutture specialistiche convenzionate e/o preaccreditate e/o accreditate e/o dell'ex indiretta poi convenzionate col S.S.N. e col S.S.R. od autorizzate ed i loro dipendenti e collaboratori aderiscono al Sindacato iscrivendosi alle Sezioni della Regione ove risiedono, assumendo la correlata qualifica di socio come previsto dallo Statuto.

Con l'adesione ognuno di loro si impegna a rispettare lo statuto del Sindacato, i relativi Regolamenti, a seguirne le direttive ed a corrispondere, ove previsto, le quote sociali nella misura e con le modalità che saranno stabilite dagli organi competenti, a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di indirizzo, telefono, e-mail, e quant'altro necessario alla propria identificazione.

Tutti coloro che intendono iscriversi devono farne domanda scritta al Segretario della Sede regionale il quale provvederà a sottoporre la domanda all'approvazione dell'Esecutivo regionale. Nella domanda deve essere specificata l'accettazione dello Statuto, del Regolamento. L'ammissione del nuovo Socio da parte dell'Esecutivo regionale.

Nei casi di non accoglimento della domanda di ammissione, l'Esecutivo regionale non è tenuto a fornirne la motivazione.

Le Sedi regionali tengono aggiornato l'elenco dei rispettivi Soci, completo di tutte le notizie inerenti le specifiche attività delle Strutture ambulatoriali o degli Studi che operano sui loro territori

Possono essere candidati a ricoprire le cariche elettive solo i soci ordinari.

ARTICOLO 2 Dimissioni

Le dimissioni da parte del Socio vanno presentate, per iscritto e senza necessità di motivazione, al Segretario della Sede regionale.

Il Socio che si dimette dovrà continuare a versare la quota associativa sino alla scadenza dell'anno in corso. Per le dimissioni presentate nell'ultimo trimestre il Socio dovrà continuare a versare la quota associativa per un altro semestre.

ARTICOLO 3 ORGANI PERIFERICI - LE ASSOCIAZIONI SINDACALI FEDER SBV REGIONALI

L'Assemblea Regionale (AR)

L'AR viene convocata dal Segretario Regionale almeno una volta l'anno, possibilmente entro il 30 marzo, per l'esame della relazione morale e finanziaria del Consiglio regionale.

La convocazione deve indicare oltre la data prevista per l'adunanza, la sede, l'ora e l'O.d.G.; deve essere comunicata almeno 15 giorni prima. Essa è convocata esclusivamente con comunicato da pubblicare sul Sito del Sindacato, è facoltativo anche inviare una e-mail o SMS.

L'Assemblea Regionale, inoltre, deve essere convocata dal Segretario Regionale quando ne è fatta richiesta espressa da almeno la metà più uno dei Soci Ordinari o quando il Consiglio Direttivo Regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, ne ravvisi la necessità.

E' prevista la convocazione e la deliberazione in video conferenza, annotandone il deliberato nel libro verbali.

L'Assemblea Regionale è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari aventi diritto di voto in prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti con voto semplice.

Sono consentite due deleghe per ogni socio ordinario votante.

Il Segretario Regionale ne assume la Presidenza e nomina il Segretario dell'Assemblea, che ha il compito di coordinare i lavori dell'assemblea, controllare la validità della riunione attraverso la verifica dei poteri.

L'Assemblea Regionale è il massimo organo Regionale dell'Associazione. Possono parteciparvi tutti i soci di cui all'articolo 5 dello Statuto, non ha diritto ad esprimere il voto chi non è in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea Regionale dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi del Sindacato a livello regionale; delibera su tutto quanto è considerato utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione Regionale e su quanto previsto nello Statuto e nel Presente Regolamento ed in particolare:

- Elege Il Segretario Regionale oltre cinque componenti del Consiglio Direttivo e 3 nominativi per la Commissione di Disciplina.
- Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) una volta costituito nomina i Segretari e Vice segretari provinciali
- approva il rendiconto contabile regionale annuale ed eventualmente preventivo;
- decide sulle controversie insorte all'interno del Consiglio Direttivo Regionale.

L'Associato eletto che si assenta per più di tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi statutari, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto. Il socio (eletto) dimissionario o decaduto, sarà sostituito su delibera del Consiglio Direttivo da un altro socio ordinario che manterrà la carica fino alla prossima adunanza dell'Assemblea Regionale, che potrà ratificare la nomina effettuata dal Consiglio Direttivo o provvedere ad una nuova e diversa elezione in sostituzione del socio decaduto o dimissionario.

Le dimissioni o la decadenza del Segretario Regionale comporteranno lo scioglimento del Consiglio Direttivo ed il ricorso a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR)

Il CDR è composto dal Segretario Regionale oltre cinque membri eletti dall'Assemblea Regionale e da un Segretario Provinciale per ciascuna provincia con diritto di voto. Esso elegge, nella prima seduta utile, tra i suoi componenti due Vice Segretari ed un tesoriere, quest'ultima carica potrà essere rivestita anche dal Segretario Regionale.

Il Segretario Regionale riveste anche la carica di Segretario Provinciale della propria provincia, in tal caso si dovrà nominare solo il Vice Segretario.

Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione Regionale ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione non devoluti per legge o Statuto ad altro organo dell'Associazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo. E' convocata dal Segretario Regionale. Le convocazioni dovranno essere fatte almeno sette giorni prima. Essa è convocata esclusivamente con comunicato da pubblicare sul Sito del Sindacato, è facoltativo anche inviare una e-mail o SMS. In caso di urgenza il termine della convocazione è ridotto a 24 ore.

E' prevista, a discrezione del Segretario Regionale, la convocazione e la deliberazione in video conferenza, annotandone il deliberato nel libro verbali.

Il Consiglio può essere, altresì, convocato su richiesta di almeno un terzo più uno dei componenti.

E' validamente costituito quando risultano presenti almeno quattro componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Regionale.

Immediatamente dopo la propria elezione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di due Vice Segretari, del Tesoriere, dei Segretari e Vice Segretari provinciali, dei rappresentanti di Branca, e di quant'altro previsto dal presente regolamento e dallo Statuto. I restanti Consiglieri, su proposta del Segretario, potranno ricevere l'attribuzione di deleghe specifiche. Il Past-President partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo ma non ha facoltà di voto.

Il Consiglio Regionale può istituire un Comitato tecnico consultivo pluridisciplinare composto da uno o più specialisti di ogni branca.

E' prevista la Convocazione e la deliberazione in video conferenza, annotandone il deliberato nel libro verbali.

Il Segretario Regionale (SR)

Il Segretario Regionale ha la rappresentanza legale ed operativo-amministrativa del Sindacato a livello regionale presso tutti gli Organi Istituzionali, convoca il Consiglio Regionale e l'Assemblea Regionale.

Decade per dimissioni o se sfiduciato dai due terzi del Direttivo Regionale. In tal caso ne assume le funzioni il Vice Segretario piu' anziano in attesa che venga indetta da quest'ultimo, entro 180 giorni, una Assemblea Regionale per l'elezione del nuovo CDR in quanto la decadenza del Segretario Regionale fa decadere tutto il CDR. Il Segretario Regionale ha facoltà di veto sulle delibere del Consiglio Direttivo. Nel caso di esercizio del veto deve obbligatoriamente provvedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale, entro sessanta giorni, rimettendo ad essa la controversia.

Esso accende un apposito conto corrente bancario alimentato dalle fonti di finanziamento come previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento e dispone i relativi pagamenti.

I Vice-Segretari coadiuvano il Segretario e lo sostituiscono con tutti i poteri in caso di sua assenza presso gli Organi Istituzionali.

Il Tesoriere (TR)

Il Tesoriere Regionale è responsabile del controllo dei versamenti da parte dei Soci Ordinari e di quant'altro previsto dal successivo Art. 4, tale facoltà è esercitata anche dal Segretario Regionale. Esso controlla i fondi e predispone i necessari movimenti dare-avere ed i relativi documenti amministrativi da far firmare al Segretario Regionale per gli ulteriori adempimenti di quest'ultimo. Predispone su direttiva del Segretario Regionale il consuntivo ed il preventivo da presentare all'Assemblea. Esegue i pagamenti preventivamente autorizzati per iscritto dal Segretario Regionale.

L'incarico di Tesoriere potrà essere esercitato dal Segretario Regionale su delibera del CDR accorpando ambedue le cariche.

La Commissione Disciplinare Regionale

La Commissione Disciplinare è composto da 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 4 Contributi – Rappresentatività nell'Assemblea e nei Direttivi Nazionali

La quota associativa che ogni singolo iscritto versa alla Tesoreria Regionale è pari a quanto stabilito da ogni Assemblea Regionale su proposta del CDR.

Il contributo annuale alla Sede Nazionale da parte delle Sedi regionali è fissato in euro 1.000,00 (mille/euro) se l'Associazione Regionale ha meno di 10 iscritti tale contributo si riduce ad euro 500,00 (cinquecento).da versare entro il primo trimestre di ogni anno.

Ogni regione amministrerà i fondi residui secondo necessità e con la massima autonomia.

E' facoltà del Coordinamento Nazionale, in casi di documentata necessità, proporre alle Sedi regionali il versamento di contributi straordinari finalizzati.

Gli altri contributi sono quelli previsti dall'articolo 2 dello Statuto.

ARTICOLO 5 Ufficio legale

Il Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Segretario può istituire un Ufficio Legale costituito dal Segretario Regionale o suo delegato e da uno o più legali, liberi professionisti, con i quali si potrà instaurare un rapporto di convenzione stabile o saltuario.

L'ufficio legale opera su autorizzazione del Segretario Regionale il quale relazionerà al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 Ufficio comunicazioni e pubbliche relazioni

Il CDR può istituire l'ufficio comunicazione e pubbliche relazioni che cura tutte le forme di comunicazione e le pubbliche relazioni con i soci, con la stampa, con soggetti istituzionali e, in generale, con tutti i soggetti esterni. Per il perseguimento dei fini istituzionali, può dotarsi degli strumenti ritenuti necessari, compresa l'istituzione di una pubblicazione periodica. E' presieduto dal Segretario Regionale o un suo Delegato e da collaboratori.

Possono far parte dell'organico dell'Ufficio anche liberi professionisti operanti nel campo dell'informazione e della comunicazione istituzionale nominati dal Segretario Regionale.

ARTICOLO 7 Norme transitorie e finali

Gli attuali Consigli Direttivi Regionali possono, se lo ritengono, restare in carica sino alla loro naturale scadenza a partire dalla data di approvazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale oppure possono indire nuove elezioni secondo le nuove norme previste dal nuovo Statuto e dal Regolamento.

A far data dall'approvazione del presente regolamento e dello statuto sono sanate tutte le precedenti pendenze economiche dare-avere e gli eventuali altri obblighi previsti nel precedente statuto e regolamento.

Tutte le cariche elettive decadono in caso di perdita della qualità di socio.

Non è prevista alcuna incompatibilità tra cariche regionali e cariche nazionali. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia espressamente alla disciplina civilistica vigente.

La terminologia Associazione Regionale, Associazione sindacale Regionale o Segreteria Sindacale Regionale sono sinonimi.